

POLIZZA DI ASSICURAZIONE "INCENDIO PATRIMONIO"

N. _____

STIPULATA TRA



REGIONE BASILICATA

E

La Compagnia Assicuratrice _____

Agenzia di _____

Durata del contratto

Dalle ore 24:00 del	30 aprile 2016
Alle ore 24:00 del	30 aprile 2017
I° rata dalle ore 24:00 del	30 aprile 2016
Alle ore 24:00 del	30 aprile 2017



SOMMARIO

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO E ALL'ASSICURAZIONE INCENDIO	4
Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale	4
Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione incendio	5
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	7
Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	7
Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio	7
Art. 2.3 – Assicurazione presso diversi assicuratori	7
Art. 2.4 – Durata dell'assicurazione	7
Art. 2.5 – Facoltà di recesso in caso di sinistro	8
Art. 2.6 – Cessazione anticipata del contratto	8
Art. 2.7 – Regolazione del premio (ove convenuta)	8
Art. 2.8 – Oneri fiscali	8
Art. 2.9 – Coassicurazione e delega	9
Art. 2.10 – Forma delle comunicazioni	9
Art. 2.11 – Gestione del contratto	9
Art. 2.11 bis – Gestione del contratto in caso di affidamento ai Lloyd's di Londra	9
Art. 2.12 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente	9
Art. 2.13 – Trattamento dati	10
Art. 2.14 – Tracciabilità flussi finanziari	10
Art. 2.15 – Interpretazione del contratto	10
Art. 2.16 – Disciplina dell'appalto	10
SEZIONE 3 - RISCHI ASSICURATI - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO	11
Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione	11
Art. 3.2 - Esclusioni	11
Art. 3.3 - Cose assicurabili a condizioni speciali	11
Art. 3.4 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	12
Art. 3.5 - Ispezione delle cose assicurate	12
Art. 3.6 - Limite massimo dell'indennizzo	12
SEZIONE 4 - GARANZIE E NORME PARTICOLARI	13
Art. 4.1 - Esplosioni e scoppi esterni	13
Art. 4.2 - Implosione	13
Art. 4.3 - Urto veicoli	13
Art. 4.4 - Caduta satelliti, corpi celesti, meteoriti e scorie	13
Art. 4.5 - Onda sonora	13
Art. 4.6 – Guasti per ordine dell'autorità	13
Art. 4.7 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro	13
Art. 4.8 - Spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione	14
Art. 4.9 - Fenomeno elettrico	14
Art. 4.10 - Autocombustione	14
Art. 4.11 - Fumo, gas, vapori	14
Art. 4.12 - Rovina di ascensori	14
Art. 4.13 - Danni consequenziali	14
Art. 4.14 - Acqua condotta	14
Art. 4.15 - Spese ricerca e riparazione guasti	15
Art. 4.16 - Dispersione liquidi	15
Art. 4.17 – Eventi socio-politici	15
Art. 4.18 – Terrorismo - Sabotaggio	15
Art. 4.19 - Eventi atmosferici	15
Art. 4.20 - Sovraccarico neve	16
Art. 4.21 - Gelo	16
Art. 4.22 - Acqua piovana	16
Art. 4.23 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti	17
Art. 4.24 - Terremoto	17
Art. 4.25 - Differenziale storico/artistico – opere di abbellimento	17



Art. 4.26 - Perdita pigioni	17
Art. 4.27 - Oneri di ricostruzione	18
Art. 4.28 - Oggetti personali dei dipendenti	18
Art. 4.29 - Furto di fissi ed infissi	18
Art. 4.30 - Rimpiazzo di combustibile	18
Art. 4.31 - Rifacimento archivi	18
Art. 4.32 - Spese extra	18
Art. 4.33 - Rottura lastre	18
Art. 4.34 - Merci in ambienti a temperatura controllata	18
Art. 4.35 - Accettazione caratteristiche dei rischi	19
Art. 4.36 - Dimostrazione del danno	19
Art. 4.37 - Alimentazione degli impianti	19
Art. 4.38 - Presenza di veicoli	19
Art. 4.39 - Colpa grave	19
Art. 4.40 - Spese periti e consulenti	19
Art. 4.41 - Anticipo indennizzi	19
Art. 4.42 - Rinuncia al diritto di rivalsa	20
Art. 4.43 - Contiguità e vicinanze pericolose	20
Art. 4.44 - Danni precedenti	20
Art. 4.45 - Chiusura inchiesta	20
Art. 4.46 - Costo di ricostruzione in zone sismiche	20
Art. 4.47 - Precisazioni per l'imposta sul valore aggiunto	20
Art. 4.48 - Contenuto in leasing	20
Art. 4.49 - Costi per il collaudo	20
Art. 4.50 - Oneri di urbanizzazione	21
Art. 4.51 - Indennità supplementare	21
SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI.....	22
Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro	22
Art. 5.2 - Esagerazione dolosa del danno	22
Art. 5.3 - Procedura per la valutazione del danno	22
Art. 5.4 - Mandato dei Periti	22
Art. 5.5 - Operazioni peritali	23
Art. 5.6 - Valore delle cose assicurate - Determinazione del danno	23
Art. 5.7 - Pagamento dell'indennizzo	23
Art. 5.8 - Informazioni sui sinistri	23
SEZIONE 6 - PARTITE E CAPITALI ASSICURATI, LIMITI DI RISARCIMENTO, CALCOLO DEL PREMIO, COASSICURAZIONE	25
Art. 6.1 - Identificazione dei beni patrimoniali	25
Art. 6.2 - Partite e Somme Assicurate - Limiti di indennizzo	25
Art. 6.3 - Aggiornamento dei valori	26
Art. 6.4 - Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti	26
Art. 6.5 - Calcolo del premio	27
Art. 6.6 - Riparto di coassicurazione	27
Art. 6.7 - Disposizione finale	27



SEZIONE 1 - DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO E ALL'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale

Contraente Ente Amministrazione Regione Basilicata	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Assicurato	Il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia.
Società	La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l'assicurazione.
Broker	L'ATI con la Società Consulbrokers S.p.A. in qualità di capogruppo, specificamente incaricata dal Contraente della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione per tutto il tempo della durata della polizza, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
Assicurazione	Il Contratto di Assicurazione; le garanzie prestate col contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
Capitolato Speciale	Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo Indennità Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Capitali assicurati	Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
Periodo assicurativo Annualità assicurativa	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	L'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
Franchigia	L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato, senza che egli possa assicurarlo con altra Società.
Scoperto	La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro, senza che egli possa assicurarlo con altra Società.



Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione Incendio

Incendio	Combustione con fiamma di beni materiali che si propaga al di fuori del proprio focolare e che può autoestendersi.
Esplosione	Eccessiva pressione interna a contenitori o tubazioni per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "Colpo d'ariete" o implosione non sono considerati "scoppio".
Fabbricati	<p>Beni immobili in genere, sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: fabbricati civili, industriali e di servizio nonché loro pertinenze, compresi fissi, infissi, ed opere di fondazione od interrato, impianti e macchinari idrici, igienici, fognari, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria e di refrigerazione, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, ivi compreso tensostrutture, tappezzeria, tinteggiature, moquettes, mosaici, etc.</p> <p>In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettanti.</p>
Contenuto / Enti assicurati / Cose assicurate	<p>Si intende tutto quanto si trova sistemato all'interno dei fabbricati ed è destinato a servizio o non a servizio dello stesso, sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi, con la esclusione di:</p> <ul style="list-style-type: none">- quanto definito alla voce "fabbricati";- veicoli iscritti al PRA.
Danni conseguenziali	Danni diretti e materiali subiti dagli enti assicurati in conseguenza degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione
Infiammabili	<p>Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) che rispondono alle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">o TIPO A<ul style="list-style-type: none">- gas combustibili liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano combustibili- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammanoo TIPO B<ul style="list-style-type: none">- Liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°Co TIPO C<ul style="list-style-type: none">- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. <p>Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V.</p>
Esplosivi	<p>Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:</p> <ol style="list-style-type: none">a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Merci speciali	<ul style="list-style-type: none">- cellulose (grezza ed oggetti di.)- espansite e sughero grezzo- schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa- materie plastiche espanse o alveolari- imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella



confezione delle merci)

- Incombustibilità** Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
- Tetto** Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
- Solai** Il complesso degli elementi che costituiscono le separazioni orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

CS&C



SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893 1894 C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente / Assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente a seguito di variazione della normativa vigente. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia la relativo diritto di recesso.

Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

In ogni caso, a parziale deroga dell'art. 1901 C.C., tenuto conto che il Contraente, per le proprie modalità amministrative, effettua i pagamenti solo tramite ordinativi bancari, preventivamente deliberati dagli uffici competenti, si conviene tra le parti che ogni copertura inerente la presente polizza decorre:

- per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto indicato in polizza a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, e venga comunicato alla Società;
- per le rate di premio successive, dalle ore 24:00 del giorno di scadenza della rata a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro 60 giorni dalla data di scadenza della rata e venga comunicato alla Società;
- per le appendici, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del titolo, a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla Compagnia e venga comunicato alla Società;
- per le appendici a premio zero, dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione del Contraente al broker o alla Compagnia.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno della delibera/determina di pagamento, sempreché ne venga data tempestiva comunicazione alla Società.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa, con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura, a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato. I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker, il quale, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti della Società [Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 4 dicembre 2010].

Art. 2.3 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente deve denunciare le eventuali altre assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza

Art. 2.4 – Durata dell'assicurazione

Il presente contratto ha la durata e la rateizzazione indicate in frontespizio.

Alla scadenza è facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga massima di mesi tre alle medesime condizioni, per il completamento delle procedure di gara. In tale ipotesi il premio relativo ai periodi di proroga verrà conteggiato in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso. Alla scadenza, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza e dell'eventuale proroga (se previste).



Art. 2.5 – Facoltà di recesso in caso di sinistro

La Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza tutte le garanzie rimarranno operanti per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;

Resta convenuto tra le Parti che l'eventuale recesso esercitato dalla Società al presente contratto varrà per la totalità delle polizze costituenti il Lotto con cui il Contraente ha aggiudicato la presente polizza, salvo che il Contraente stesso non richieda, per iscritto, il mantenimento di una o più delle suddette polizze, nel qual caso la Società è tenuta al rispetto degli accordi contrattuali sino alle rispettive scadenze. Nel caso in cui le parti si siano avvalse della disdetta di cui all'Art. 2.6 – “Cessazione anticipata del contratto”, la facoltà concessa dal presente articolo non è operante.

Art. 2.6 – Cessazione anticipata del contratto

La Società ed il Contraente possono recedere anticipatamente dal presente contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Resta convenuto tra le Parti che l'eventuale disdetta intimata dalla Società al presente contratto varrà per la totalità delle polizze costituenti il Lotto con cui il Contraente ha aggiudicato la presente polizza, salvo che il Contraente stesso non richieda, per iscritto, il mantenimento di una o più delle suddette polizze, nel qual caso la Società è tenuta al rispetto degli accordi contrattuali sino alle rispettive scadenze.

Art. 2.7 – Regolazione del premio (ove convenuta)

Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati richiesti in base ai quali si procederà ad effettuare la regolazione di premio.

Se il contraente/assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a giorni 30, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione; la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il contraente/assicurato non abbia adempiuto ai suoi obblighi, fermo restando il diritto della Società ad agire giudizialmente.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, attraverso un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

E' previsto in ogni caso un premio minimo pari al premio di polizza.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non percepita. Tuttavia l'eventuale pagamento dei sinistri di competenza del periodo a cui si riferiscono le indicazioni inesatte o incomplete, sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti.

Art. 2.8 – Oneri fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche

se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

Art. 2.9 – Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione è ripartita per quote tra più Compagnie indicate in polizza, ognuna è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota. Il Contraente dichiara di aver affidato la consulenza ed assistenza nella gestione del presente contratto al Broker, e le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società indicata in sede di offerta e riportata nel frontespizio della presente polizza; di conseguenza tutti i rapporti relativi alla presente assicurazione saranno intrattenuti dal Contraente o dal Broker direttamente con la Società delegataria che provvederà ad informare le coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Imprese coassicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione *nonché relativi alla rappresentanza processuale*, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese coassicuratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sui documenti di assicurazione li rende, ad ogni effetto, validi anche per le quote delle coassicuratrici.

Art. 2.10 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato ed il Broker sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l'Italia della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo utilizzo del telefax.

Art. 2.11 – Gestione del contratto

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono all'ATI (di seguito denominata Broker) con la Società CONSULBROKERS SPA in qualità di capogruppo, Viale Marconi n. 90 – tel. +39 0971.54732, telefax + 39 0971.472686, il ruolo di cui al D Lgs 209/2005 (ex legge 792/84), per quanto concerne la predisposizione del *Capitolato Speciale* di appalto e la assistenza e consulenza nelle fasi di gara. Il *Broker* fornirà, inoltre, assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutto il tempo della durata della *polizza*, compreso rinnovi, riforme o sostituzioni dello stesso contratto assicurativo.

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente *polizza*, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dall'*Assicurato* al *Broker* si intenderà come fatta alla *Società* e alle coassicuratrici, fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.2 per quanto attiene alla copertura assicurativa / pagamento del *premio*, come pure ogni comunicazione fatta dal *Broker* alla *Società* delegataria, nel nome e per conto dell'*Assicurato*, si intenderà fatta dall'*Assicurato* stesso.

Art. 2.11 bis – Gestione del contratto in caso di affidamento ai Lloyd's di Londra

Fermo restando quanto espresso nell'articolo precedente, in caso di aggiudicazione ai sottoscrittori Lloyd's di Londra quest'ultimi dovranno indicare, per ogni singola *polizza*/lotto, il loro corrispondente (coverholder) gestore e responsabile delle comunicazioni relative al contratto sottoscritto da e per verso i Lloyd's stessi.

Pertanto:

1. Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Lloyd's;
2. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dalla *Società*.

Art. 2.12 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate



a stampa.

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede del Contraente.

Art. 2.13 – Trattamento dati

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 2.14 – Tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" la Compagnia aggiudicataria, pena la nullità assoluta del presente contratto, assume, per sé e per i subcontraenti o subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Art. 2.15 – Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Allo stesso modo, l'eventuale discordanza tra le norme contrattuali, le norme di legge e del Codice Civile in materia di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all'Assicurato.

Art. 2.16 – Disciplina dell'appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione del relativo Lotto, ancorché non allegati.

0380



SEZIONE 3 - RISCHI ASSICURATI - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali causati ai Beni Assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio
- fulmine (anche senza sviluppo di fiamma)
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi

Art. 3.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, occupazione militare, invasione, terrorismo salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da allagamenti;
- d) causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- j) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- k) causati da interruzione dei processi di lavorazione, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, alterazione od omissione di controlli o manovre.

Sono esclusi dall'assicurazione:

- l) il valore del terreno;
- m) i veicoli iscritti al P.R.A. salvo i beni mobili esistenti o montati sugli stessi;
- n) gli aeromobili ed i natanti;
- o) i boschi, le coltivazioni e gli animali in genere;
- p) i beni elettronici qualora assicurati con specifica polizza

Art. 3.3 - Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;

Sono invece indennizzabili, entro il limite del 2% del valore assicurato per la partita "contenuto":

- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;



d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rame per incisioni e simili.

Relativamente alle cose di cui alle precedenti lettere b), c) e d) la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 3.4 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 3.5 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 3.6 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

380

SEZIONE 4 - GARANZIE E NORME PARTICOLARI

Art. 4.1 - Esplosioni e scoppi esterni

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

Art. 4.2 - Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "implosione"

Per "implosione" si intende l'improvviso cedimento di apparecchiature, serbatoi e/o contenitori in genere, causato da carenza di pressione interna di fluidi rispetto alla pressione esterna. Sono esclusi distruzioni o danneggiamenti provocati da ordigni esplosivi.

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari, con o senza sviluppo di incendio. La presente garanzia non è operante se il veicolo che ha causato l'urto su descritto sia di proprietà del Contraente.

Art. 4.3 - Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari, con o senza sviluppo di incendio. La presente garanzia non è operante se il veicolo che ha causato l'urto su descritto sia di proprietà del Contraente.

Art. 4.4 - Caduta satelliti, corpi celesti, meteoriti e scorie

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:- caduta di satelliti artificiali e/o di loro parti e/o cose da essi trasportate, -da caduta di corpi celesti, o corpi rotanti anche non pilotati, - da meteoriti e relative scorie; il tutto a qualsiasi causa dovuta e con o senza sviluppo di incendio.

Art. 4.5 - Onda sonora

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Art. 4.6 – Guasti per ordine dell'autorità

La Società risponde dei guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire, arrestare o ridurre gli effetti di un danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

Art. 4.7 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La Società risarcisce le spese ragionevolmente sostenute per demolire, smantellare, sgomberare, trasportare al più vicino luogo di scarico i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per smaltire eventuali rifiuti tossici, nocivi e/o radioattivi; relativamente ai beni non danneggiati: lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni, a tale scopo resesi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e sgombero si intende dovuto per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nelle norme che regolano l'assicurazione di cui alla presente polizza, nulla escluso ed eccettuato. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e sgombero sostenute dall'assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 C.C.

La Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza del 10% del danno liquidabile.

Qualora detto importo risulti inferiore all'importo delle spese effettivamente sostenute dall'Assicurato, la Società indennizza tale differenza sino all'ulteriore somma, indicata nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento".



Art. 4.8 - Spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione

La Società risarcisce le spese ragionevolmente sostenute per la bonifica, la decontaminazione e/o decorticazione di Beni Immobili, Beni Mobili e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato che l'Assicurato debba sostenere in conseguenza di un evento danno so indennizzabile.

La Società indennizza, per singolo sinistro, dette spese senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza della somma indicata nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento".

Art. 4.9 - Fenomeno elettrico

A parziale deroga dell'art. 3.2 lettera g) della Sezione 3, la Società risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici od elettronici per effetto di scariche, correnti o altre disfunzioni elettriche da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.

L'indennizzo a questo titolo verrà effettuato nel limite della somma prevista nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento" e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. Sono esclusi i danni dovuti ad usura e carenza di manutenzione, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore ed il fornitore

Art. 4.10 - Autocombustione

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea) agli enti assicurati.

Art. 4.11 - Fumo, gas, vapori

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori:

- fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- che si siano sviluppati a seguito di eventi garantiti in polizza e che abbiano colpito enti diversi dalle cose assicurate, ferme eventuali limitazioni previste dalle Condizioni Particolari.

Art. 4.12 - Rovina di ascensori

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati o a parti di essi da rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura dei relativi congegni.

Art. 4.13 - Danni consequenziali

Ad integrazione della Sezione 3 "Rischi assicurati. Norme che regolano l'assicurazione Incendio", si conviene che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza e senza l'intervento di circostanze indipendenti si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così come risultanti nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.

Art. 4.14 - Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua e da rigurgito di fogne a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, esistenti nei fabbricati assicurati.

La Società non risponde dei danni conseguenti a:

- a) umidità e stillicidio;
- b) rigurgiti di fognature;
- c) gelo;
- d) colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione e relative alimentazioni;
- e) spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;

Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o rottura e per la sua riparazione, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"



Art. 4.15 - Spese ricerca e riparazione guasti

La Società, a seguito di rottura e/o guasto di impianti idrici, igienico-sanitari, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione del gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazioni, indennizza le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura e/o guasto; comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di Beni Immobili, comprese le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

Art. 4.16 - Dispersione liquidi

La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.

La Società non risponde:

- a) dei danni da stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) dei danni da dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- c) dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per al sua riparazione.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

Art. 4.17 – Eventi socio-politici

La Società indennizza i danni subiti dai beni assicurati verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento".

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata dalla presente clausola, con preavviso di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Art. 4.18 – Terrorismo - Sabotaggio

Premesso che per terrorismo o sabotaggio si intende qualsiasi azione (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) qualsiasi governo e/o impaurire la popolazione o una sua parte, allo scopo di raggiungere un fine politico, o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato, confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, ciò premesso:

la Società, a parziale deroga dell'art. 3.2 lettera a) della Sezione 3, risponde dei danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da Terrorismo o Sabotaggio nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata dalla presente clausola, con preavviso di giorni 15 decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Art. 4.19 - Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni:

- I materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;
- II di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:



- a) causati da:
- fuoriuscita delle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

- b) subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi in genere posti all'aperto per loro naturale destinazione;
 - capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento".

Art. 4.20 - Sovraccarico neve

La Società, a parziale deroga dell'art. 4.17, lettera a) -Eventi atmosferici-,risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione.

La Società non risarcisce i danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del Ministro dei Lavori Pubblici del 3 ottobre 1978: criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi) ed al loro contenuto;
- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- e) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

Art. 4.21 - Gelo

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

Art. 4.22 - Acqua piovana

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da "acqua piovana".

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini dei corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni a cose poste a meno di 20 cm. dal livello dei pavimenti dei locali.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"



Art. 4.23 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

A parziale deroga dell'art.3.2 lettera c) della Sezione 3, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) ad enti mobili all'aperto;
- c) agli enti la cui base è posta ad altezza inferiore a 20 cm. dal pavimento.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

Art. 4.24 - Terremoto

A parziale deroga dell'art. 3.2 lettera c) della Sezione 3, la Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto, intendendosi per tale il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La società non risponde dei danni:

- a) causati dall'esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica o maremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, tutti conseguenti all'evento tellurico;
- e) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla Sezione 4, art. 4.7 della presente polizza.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

Art. 4.25 - Differenziale storico/artistico – opere di abbellimento

Nella somma assicurata con la partita "Fabbricati" la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o di restauro (costi dei materiali, spese e competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La presente garanzia viene prestata in deroga all'art. 1907 C.C. nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro ed in merito alla perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato. Tale parere sarà ritenuto vincolante per entrambe le parti ai fini della determinazione del risarcimento ai sensi delle procedure previste dalla successiva Sezione 5 della presente polizza.

Art. 4.26 - Perdita pigioni

La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua.



Art. 4.27 - Oneri di ricostruzione

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e nell'ambito delle somme assicurate per la partita "Fabbricati", risarcisce i costi e gli oneri che dovessero gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Art. 4.28 - Oggetti personali dei dipendenti

La Società, a seguito di sinistro indennizzabile a sensi di polizza, risponde dei danni materiali e diretti subiti da cose di proprietà dei dipendenti, escluso gioielli, pellicce e valori in genere, nel limite della somma prevista nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

Art. 4.29 - Furto di fissi ed infissi

La Società risponde dei danni da furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o da guasti arrecati agli stessi dai ladri, nel limite della somma prevista nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

Art. 4.30 - Rimpiazzo di combustibile

La Società risarcisce il costo di rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento a servizio dei fabbricati, nel limite della somma prevista nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

Art. 4.31 - Rifacimento archivi

Nell'evenienza che, a seguito di sinistro indennizzabile a termini del presente contratto venisse danneggiato il materiale di archivio alloggiato nei locali assicurati, la Società rimborserà, per il rifacimento di detto materiale, una somma addizionale pari al 10% del danno complessivo accertato per i beni mobili. In nessun caso comunque, la Società erogherà, a questo titolo, una somma superiore a quanto previsto nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

Art. 4.32 - Spese extra

Ove l'assicurato sia obbligato a mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgono per mezzo di enti poi danneggiati a seguito di sinistro coperto dalla presente polizza, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'affitto di locali e strumentazioni; l'installazione temporanea di telefoni, fax, telefax, etc.; il trasporto dipendenti. La garanzia opera nel limite della somma prevista nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento".

Art. 4.33 - Rottura lastre

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti, comprese le spese di trasporto e di installazione, derivanti da rottura dovuta a cause accidentale o a fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori del Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi. La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento".

Art. 4.34 - Merci in ambienti a temperatura controllata

A parziale deroga dell'art. 3.2 lettera h) della Sezione 3, la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in apparecchi frigoriferi, a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti ad eventi garantiti dal presente contratto nonché all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza e nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, purché tali danni non siano in relazione



con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo o con ogni altro evento previsto all'articolo 3.2 "Esclusioni".

La Società indennizzerà altresì i danni subiti dalle merci, che si trovano in ambienti a temperatura controllata, a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione dell'elemento climatizzante o di fuoriuscita dello stesso. La garanzia opera in analogia a quanto indicato in precedenza, con l'avvertenza che per il presente punto ci si riferisce all'elemento climatizzante anziché al fluido frigorifero.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore.

La garanzia opera nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento"

Art. 4.35 - Accettazione caratteristiche dei rischi

La Società dichiara che in sede dell'offerta aveva elementi sufficienti per l'apprezzamento dei rischi relativi alle varie sezioni del presente contratto. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dagli eventi garantiti in polizza anche se originati od aggravati dalla presenza di sorgenti radioattive.

Art. 4.36 - Dimostrazione del danno

A dimostrazione del danno, relativamente agli enti, alle attività e, in genere, alle partite di rischio previste dal presente contratto, la Società dichiara di accettare come riferimento probatorio la documentazione contabile, amministrativa e/o altri atti o scritture che il Contraente sarà in grado di esibire.

Art. 4.37 - Alimentazione degli impianti

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento e distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può far uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. E' pertanto tollerata la presenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

Art. 4.38 - Presenza di veicoli

Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati autoveicoli di proprietà dell'Assicurato, come pure di terzi.

Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del rischio.

Art. 4.39 - Colpa grave

A deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio" di cui alla Sezione 3 della presente polizza, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, causati da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge esclusi però, per il solo caso di dolo, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali dell'Assicurato stesso se con lui conviventi se l'Assicurato è una persona fisica, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori se l'Assicurato è una persona giuridica.

Art. 4.40 - Spese periti e consulenti

La Società rimborserà all'Assicurato l'importo da questi pagato in conseguenza di sinistri risarcibili ai sensi della presente polizza, per onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo indicato nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento". Sono compresi in tale rimborso anche gli onorari di architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere incaricati per la determinazione e quantificazione di quanto necessario alla riparazione e/o ricostruzione degli enti assicurati e danneggiati, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a fornire alla Società.

Art. 4.41 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di richiedere e di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, fino al massimo del 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza prestima del danno, a condizione che non siano sorte



contestazioni, partita per partita, sull'indennizzabilità del danno. Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite, purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 4.42 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia per la somma pagata al diritto di rivalsa - Art. 1916 del Codice Civile - a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile del danno.

Art. 4.43 - Contiguità e vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità dei fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 4.44 - Danni precedenti

La mancata dichiarazione dei danni che abbiano colpito le cose, le attività o le persone in tempi precedenti la stipulazione del presente contratto, non può essere invocata dalla Società come motivo di impugnazione per la liquidazione dell'indennizzo o del risarcimento del sinistro, fatto salvo il caso di manifesta e provata malafede.

Art. 4.45 - Chiusura inchiesta

In caso di danno l'assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta. L'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato suddetto. L'assicurato si obbliga altresì a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, qualora dagli atti dell'indagine o dall'eventuale giudizio il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 4.46 - Costo di ricostruzione in zone sismiche

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 5.6 -"Valore delle cose assicurate – determinazione del danno" si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare particolari norme tecniche per la ricostruzione in zone sismiche vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dall'osservanza di dette norme.

Art. 4.47 - Precisazioni per l'imposta sul valore aggiunto

In caso di danno l'IVA relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'IVA stessa costituisce fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia in tutto o in parte detraibile, ai sensi di legge, da quella da lui dovuta all'Erario in forza dell'art. 1 del DPR 633/1972 e successive modifiche.

Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto, alla somma assicurata per ciascun ente andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.

Art. 4.48 - Contenuto in leasing

Salvo diversa esplicita pattuizione, dalla presente polizza sono esclusi enti appoggiati a contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione.

Art. 4.49 – Costi per il collaudo

La Società indennizza i costi per il collaudo e per le prove di idoneità e controllo sui Beni assicurati anche se tali beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

La presente garanzia viene prestata in deroga all'art. 1907 C.C. nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento".



Art. 4.50 – Oneri di urbanizzazione

La Società indennizza i costi per gli oneri di urbanizzazione nonché qualsiasi altro onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi il collaudo e per le prove di idoneità e controllo sui Beni assicurati anche se tali beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un evento dannoso indennizzabile.

La presente garanzia viene prestata in deroga all'art. 1907 C.C. nei limiti previsti nella Sezione 6 "Somme assicurate – Limiti di risarcimento".

Art. 4.51 - Indennità supplementare

Per ogni sinistro liquidato a termini di polizza la Società corrisponderà un'indennità supplementare pari al 10% dell'ammontare del danno liquidabile, sempreché questo sia superiore ad € 50.000,00.

380



SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso al Broker oppure alla Società, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Per sinistri di particolare gravità è opportuno inviare alla Società comunicazione telegrafica entro tre giorni da quando il Contraente / Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Le denunce inviate entro 30 giorni dalla data di scadenza della polizza saranno regolarmente accettate dalla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) presentare al più presto dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia o dei Vigili Del Fuoco del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate;
- f) mettere a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Ferma restando la facoltà della Società di stabilire, anche avvalendosi di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenuti le cose assicurate.

Art. 5.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita la sua progressione e/o il suo aggravarsi, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 5.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 5.4 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;



- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.5.1- "Obblighi in caso di sinistro";
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art.5.6- "Determinazione del danno";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le Parti sono obbligate all'osservanza dei risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4, e rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di altre formalità che non siano quelle previste dalla presente Sezione 5.

Art. 5.5 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 5.6 - Valore delle cose assicurate - Determinazione del danno

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i *Fabbricati* il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il *Contenuto* il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Ciò premesso, le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto *valore a nuovo* alle condizioni seguenti :

1. in caso di sinistro si determina per ciascuna partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al capoverso precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo.
2. Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale.
3. L'assicurazione in base al *valore a nuovo* riguarda esclusivamente beni in stato di attività. In caso di danno alle merci, attribuite in base al costo di riapprovvigionamento alla partita "Contenuto", l'indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali, sdoganamento, etc.

Art. 5.7 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art.3.2 - "Esclusioni".

Art. 5.8 - Informazioni sui sinistri

La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, entro 60 gg. dalla scadenza annuale, il dettaglio aggiornato dei sinistri, indicando :

- i sinistri Denunciati;



- i sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva (per singolo sinistro) che dovrà essere mantenuto, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- i sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato (per singolo sinistro);
- i sinistri respinti e/o senza seguito (numero e motivazioni).

Tutti i sinistri dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della Società, il relativo numero, la data di accadimento dell'evento, la tipologia dell'evento e la data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all'Amministrazione Contraente preferibilmente mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche (foglio elettronico tipo excel).

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di richiedere ed ottenere ulteriori situazioni sinistri, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo, con preavviso di giorni 30 e dati aggiornati almeno a 15 giorni prima

La Società dovrà, con cadenza annuale, continuare a rendere i dati previsti anche dopo la cessazione del contratto, sino alla completa definizione di tutti i sinistri.

CS&C

SEZIONE 6 – PARTITE E CAPITALI ASSICURATI, LIMITI DI RISARCIMENTO, CALCOLO DEL PREMIO, COASSICURAZIONE

Art. 6.1 – Identificazione dei beni patrimoniali

- A. In allegato sono elencati gli immobili assicurati con la indicazione della relativa superficie in mq. L'elenco può essere incompleto o in via di rielaborazione (solo per quanto concerne la indicazione delle superfici) in quanto il Contraente sta procedendo alle relative rilevazioni definitive.
- B. Premesso il Contraente si impegna a fornire alla Società entro il 30.09.2016 i dati definitivi, si conviene in ogni caso che si intendono assicurati tutti gli immobili in elenco ed il relativo contenuto.

Art. 6.2 – Partite e Somme Assicurate - Limiti di indennizzo

I - Beni Immobili:

i Beni Immobili di cui all'allegato prospetto (vedi scheda di offerta) saranno assicurati a "valore a nuovo" sino alla somma complessiva massima di **€ 176.127.000,00***, determinata dalla superficie in mq. dei singoli beni moltiplicato per il relativo costo di ricostruzione a mq. indicato nella sottostante tabella e sulla cui congruità la Società espressamente conviene:

n. (vedi elenco)	Uso/tipologia fabbricato	Superficie mq.	Costo a mq. ricostruzione	Somme assicurate
1	Sede del Consiglio Regionale – Potenza	20.150	€ 1.100,00	€ 22.165.000,00
2	Palazzo Presidenza Giunta - PZ	12.000	€ 1.100,00	€ 13.200.000,00
3 - 18	Uffici diversi "A"	52.010	€ 1.000,00	€ 52.010.000,00
19 - 28	Uffici diversi "B"	11.261	€ 1.000,00	€ 11.261.000,00
29 - 31	Scuola	14.898	€ 1.000,00	€ 14.898.000,00
32 - 40	Opifici attualmente non utilizzati	66.100	€ 500,00	€ 33.050.000,00
41 - 45	Opifici utilizzati	32.100	€ 500,00	€ 16.050.000,00
46 - 49	Immobili storici	5.973	€ 1.000,00	€ 5.973.000,00
50	Terme	6.000	€ 1.000,00	€ 6.000.000,00
51	Alberghi utilizzati	1.900	€ 800,00	€ 1.520.000,00
Totale		222.392		€ 176.127.000,00

II - Beni Mobili (Contenuto)

la Società si impegna ad assicurare i Beni Mobili (Contenuto) a "valore di rimpiazzo" nei limiti delle somme di seguito specificate rinunciando alla applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile

n. (vedi elenco)	Uso/tipologia fabbricato	Capitali assicurati / Limiti di indennizzo per singola ubicazione
1	Sede del Consiglio Regionale – Potenza	€ 2.000.000,00
2	Palazzo Presidenza Giunta - PZ	€ 1.500.000,00
3 - 18	Uffici diversi "A"	€ 1.000.000,00
19 - 28	Uffici diversi "B"	€ 500.000,00
29 - 31	Scuola	€ 150.000,00
32 - 40	Opifici attualmente non utilizzati	€ 100.000,00
41 - 45	Opifici utilizzati	€ 500.000,00
46 - 49	Immobili storici	€ 1.000.000,00
50	Terme	€ 1.500.000,00
51	Alberghi utilizzati	€ 1.500.000,00

Il limite di esposizione annua complessiva della Società per quanto concerne la Partita – Beni Mobili – è fissato in € 15.000.000,00.



Art. 6.3 – Aggiornamento dei valori

Premesso che il Contraente si impegna:

- ad ottemperare a quanto convenuto al precedente articolo 6.1.B;

la Società si impegna:

- per quanto concerne la Partita “Beni Immobili”: a convenire sulla congruità del valore di ricostruzione per mq., di cui al precedente Art. 6.2.I;
- per quanto concerne la partita “Beni Mobili” (Art. 6.2.II): a rinunciare al disposto di cui all’art. 1907 del C.C.;
- ad assicurare i beni (e relativo contenuto nei limiti di cui al precedente art. 6.2) di cui l’Ente darà comunicazione scritta, a far data dalle ore 24:00 del giorno della comunicazione, salvo il diritto di percepire, a fine annualità assicurativa il relativo premio di regolazione.
- a prorogare il periodo di “latenza” di cui al precedente Art. 6.1.B, di ulteriori mesi tre, se richiesto dall’Ente.

Art. 6.4 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l’applicazione dei relativi limiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia, potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Rif. Sez. 4	Garanzia	Limiti di risarcimento per singola ubicazione	Scoperto per sinistro	Franchigia per sinistro
	per ogni sinistro, salvo quanto di seguito diversamente indicato		nessuno	€ 1.000
Art. 4.7	Spese demolizione e sgombero	10% danno liquidabile + ulteriore importo di € 250.000,00 ridotti a € 100.000,00 per rifiuti tossici, nocivi e/o radioattivi		€ 1.000
Art. 4.8	Spese bonifica decontaminazione, etc.	€ 100.000 per sinistro e per periodo d’assicurazione		€ 1.000
Art. 4.9	Fenomeno elettrico	€100.000 per sinistro e per periodo ass.vo		€ 1.000
Art. 4.14	Acqua condotta	€ 250.000 per sinistro e per periodo ass.vo		€ 1.000
Art. 4.15	Spese ricerca e riparazione guasti	€ 100.000 per sinistro e per periodo ass.vo		€ 1.000
Art. 4.16	Dispersione liquidi	€ 50.000 per sinistro e per periodo ass.vo	15% minimo € 2.500	
Art. 4.17	Eventi socio politici	70% somme assicurate con il max 10.000.000 per periodo ass.vo	15% min € 5.000	
Art. 4.18	Terrorismo	max 50% somme assicurate, max €10.000.000 per periodo d’ass.ne	20% con il minimo di €20.000 ed il massimo di €100.000	
Art. 4.19	Eventi atmosferici	30% somme assicurate, max € 5.000.000 per sx / anno	10% min. € 5.000	
Art. 4.20	Sovraccarico neve	70% somme assicurate max €5.000.000 per periodo d’ass.ne	10% con il min. di € 5.000	
Art. 4.22	Acqua piovana	50.000 per sinistro / anno		€ 2.500
Art. 4.23	Inondazioni, alluvioni, allagamenti	30% somme assicurate, con il max €750.000 per periodo d’ass.ne	10% con il min. di € 10.000	
Art. 4.24	Terremoto	max 50% somme assicurate, max 500.000 per periodo d’ass.ne	10% con il minimo di €10.000 per singola ubicazione	
Art. 4.25	Differenziale storico/artistico ecc.	€ 350.000 per anno ass.vo		
Art. 4.28	Oggetti personali dei dipendenti	€ 25.000 per anno ass.vo		
Art. 4.29	Furto fissi e infissi	€ 10.000 per sx, € 30.000 per anno ass.vo		
Art. 4.30	Rimpiazzo combustibile	€ 15.000 per anno ass.vo		
Art. 4.31	Rifacimento archivi	10% del danno		
Art. 4.32	Spese extra	€ 100.000,00 per anno ass.vo		
Art. 4.33	Rottura lastre	€ 35.000 per anno ass.vo € 3.500 per singola lastra		€ 500
Art. 4.34	Merci in ambienti a temperatura controllata	€ 50.000 per sinistro ed anno ass.vo		€ 1.500
Art. 4.40	Spese periti e consulenti	5% danno indennizz. max €100.000 per anno ass.vo		



Art. 6.5 – Calcolo del premio

Vedi scheda di offerta - Il premio viene calcolato sulla superficie in mq. e si riferisce sia alla partita Fabbricati/Beni Immobili che alla partita Contenuto/Beni Mobili in relazione ai Limiti di risarcimento di cui al precedente art. 6.2.II.

Sviluppo del premio:

Ubicazioni (vedi elenco)	Uso/tipologia fabbricato	Superficie mq	Premio convenzionale imponibile annuo €/mq.	Imposte	Premio annuo finito
Totali					

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'art. 2.7, Sezione 2 della presente polizza, verrà calcolato sulla base dei premi imponibili nel presente articolo.

Art. 6.6 – Riparto di coassicurazione

Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le seguenti Imprese secondo le percentuali indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione
(delegataria)		

Art. 6.7– Disposizione finale

Resta convenuto che si intendono operanti solo le norme elencate e descritte nella presente polizza nelle Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 comprese, unitamente alle eventuali varianti contenute nelle schede di offerta presentate in sede di gara, che, allegata al presente contratto, ne formano parte integrante e sostanziale. La firma, eventualmente apposta dal *Contraente* su moduli a stampa forniti dalla *Società*, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le *Società* partecipanti alla coassicurazione. Il presente *Capitolato*, modificato secondo le varianti presentate ed accettate in sede di gara, completato con le indicazioni di prezzo, decorrenza e scadenza, assume a tutti gli effetti la validità di contratto.

La Società

Il Contraente

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- 2.1 Dichiarazione relative alle circostanze del rischio
- 2.2 Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio
- 2.3 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 2.4 Durata dell'assicurazione
- 2.5 Facoltà di recesso in caso di sinistro
- 2.6 Cessazione anticipata del contratto
- 2.10 Forma delle comunicazioni
- 2.11 Gestione del contratto
- 2.11.bis Gestione del contratto in caso di affidamento ai Lloyd's di Londra
- 2.12 Rinvio alle norme di legge - Foro competente
- 2.15 Interpretazione del contratto
- 2.16 Disciplina dell'appalto
- 5.1 Obblighi in caso di sinistro
- 5.8 Informazione sui sinistri
- 6.1 Identificazione dei beni patrimoniali
- 6.2 Partite e Somme assicurate – Limiti di indennizzo
- 6.3 Aggiornamento dei valori
- 6.5 Calcolo del premio
- 6.7 Disposizione finale

La Società

Il Contraente



REGIONE BASILICATA – PROSPETTO IMMOBILI

Vedi scheda di offerta (allegata)